

Brindisi e dei Comuni della Provincia
Al Comandante del Gruppo CC/Forestale di
Brindisi
Al Direttore Casa Circondariale di
Brindisi
Al Direttore della Circoscrizione Doganale di
Brindisi
Al Dirigente di A.R.P.A. Puglia di
Brindisi
Al Direttore del Dipartimento Prevenzione presso
ASL/BR di
Brindisi
Al Dirigente dello Spesal presso ASL/BR di
Brindisi
Al Responsabile della Polizia Postale di
Brindisi
Ai Responsabili Aliquote della
Sezione P.G.
SEDE

Oggetto: nuova sanzione penale di cui all'art. 255 del D. L.vo n. 152/2006.

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica Antonio Negro, in intesa con il Procuratore Antonio De Donno, evidenzia che con la legge n. 137/23 di conversione del D.L. n. 105/23 è stato novellato l'art. 255/1° comma del D. L.vo n. 152/2006, prevedendo una nuova sanzione penale per la condotta di abbandono e/o deposito di rifiuti in violazione degli artt. 192/1° e 2° comma, 226/2° comma e 231/1° e 2° comma dello stesso decreto.

Ebbene, tale contravvenzione rientra certamente tra quelle estinguibili ex artt. 318/bis e ss. del citato decreto, e pertanto Arpa Puglia adeguerà il suo prontuario relativo alle prescrizioni da impartire ai contravventori, che poi saranno allegati alla direttiva di questo Ufficio riguardante la suddetta procedura di estinzione.

Si evidenzia, infine, la permanente efficacia delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15/1° comma, lett. f) e f-bis), C.d.S. Quindi le condotte, ivi descritte e sanzionate, *di depositare rifiuti sulle strade e/o di gettare rifiuti dai veicoli* sono soggette solo a sanzione amministrativa ex art. 9 della legge n. 689/1981, trattandosi di disposizioni speciali in relazione al luogo in cui vengono depositati (le strade come definite dall'art. 2 del C.d.S.) e/o al mezzo (veicoli ex artt. 46 e ss. C.d.S.) dal quale sono gettati rifiuti.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Brindisi, 11 novembre 2023

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica

Antonio NEGRO

